

FEDERAZIONE  
ITALIANA METALMECCANICI

Milano 17 Luglio 1950  
Via P. Castaldi 24

Circolare n.52

Segreteria Generale

Accordi per i discontinui

Ai Componenti il Comitato Dir.Naz.  
Ai Segretari Prov. della FIM  
Ai Comitati Prov. della FIM  
e .p.c ai Segretari delle Unio.Sind.Prov.  
I.L.SS

Vi facciamo rimesse della regolamentazione contrattuale per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la cui completa definizione è stata raggiunta con la compartecipazione delle Confederazioni, il 14 luglio corrente.

A migliore chiarimento di alcuni punti della regolamentazione stessa studiamo opportuno farvi rilevare quanto segue:

Art. 2 e 3 - Per orario normale di lavoro s'intende l'orario di 8 ore giornaliere, o inferiore, praticato nei reparti di produzione dell'azienda.

Art. 4 - Nel caso di cui al secondo comma dell'art.4 rientrano quei lavoratori che, pur appartenendo alle categorie indicate all'art. 1 della regolamentazione, svolgono di fatto ed in costanza di tempo un lavoro continuativo, o che abbia una continuità equiparabile ad almeno 8 ore di lavoro continuativo sull'orario normale praticato di 9 o 10 ore giornaliere.

Art. 6- Con i raggruppamenti stabiliti della nuova regolamentazione, agli effetti del trattamento economico è stabilito dalla nuova regolamentazione, agli effetti del trattamento economico, è stabilito anche la parificazione agli operai specializzati (raggruppamento A) non contrattualmente prevista prima, e ciò quando vi siano i requisiti voluti e precisamente per: autisti esterni aventi capacità di ~~meccanici~~ meccanici; motoscafisti; addetti alle cabine di produzione e di trasformazione di energia elettrica che eseguono lavori di riparazione; infermieri patentati.

Nel raggruppamento B (operai qualificati) oltre gli autisti non meccanici, sono stati inclusi gli infermieri autorizzati, gli addetti alla sorveglianza delle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, esterne e gli addetti al servizio di estinzione incendi, che erano in precedenza contrattualmente parificati ai manovali specializzati.

Per i portieri, i guardiani diurni e notturni ed i fattorini non ritenendosi di poter stabilire una unica parificazione, si è convenuto che la classificazione venga fatta presso le singole aziende, con parificazione al raggruppamento B) o al raggruppamento C) in relazione all'importanza del servizio o dell'attività svolta rispettivamente dai singoli interessati; tenuto conto delle diverse attività, talvolta anche notevoli che vi possono essere tra i compiti tribuiti e svolti dai diversi guardiani e dai singoli fattorini anche di una stessa azienda.

Con la nuova regolamentazione concordata, il trattamento retribuito di coloro che effettuano l'orario normale di 9 o di 10 ore.

./.

giornaliere viene ad essere sensibilmente migliorato per l'aggiunta delle quote orarie delle indennità di contingenza, sia pure nella stessa misura del 50% della stessa dato che ai sensi del concordato 23/5/945, nessuna quota di contingenza in più veniva corrisposta per la 9 e la 10<sup>a</sup> ora.

Art. 9 - Con l'art. 9 sono stati fatti salvi i trattamenti più favorevoli attualmente vigenti, siano quelli acquisiti dai singoli che quelli in atto nelle singole aziende.

Vi preghiamo di voler portare il più presto possibile e conoscenza dei lavoratori interessati il contenuto dell'accordo concluso.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Franco Volonté )

P.S. L'accordo sarà stampato sul prossimo numero del ragguglio.

oooooooooooo

NORME INTEGRATIVE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER LE INDUSTRIE METALMECCANICHE 25/6/948 DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

88-

Art. 1 - Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti - motoscafisti - cavallanti stallieri - infermieri - addetti al servizio estinzione incendi - fattorini - uscieri inservienti - custodi - portinai - guardiani diurni e notturni.

Art. 2 - Detti lavoratori possono essere assunti per l'orario normale di lavoro o per un orario giornaliero di 9 e di 10 ore.

L'orario normale massimo di lavoro non potrà comunque superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.

Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti e trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del Comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliera comprensive di un forfait di lavoro straordinario.

Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazioni alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Art. 3 - Ai predetti lavoratori, assunti per l'orario normale di lavoro giornaliero o che di fatto effettuino tale orario, viene corrisposta la retribuzione della categoria, nella quale il lavoratore è incasellato. Qualora questi lavoratori fossero richieste ore di lavoro in più delle 8 queste vengono retribuite col trattamento di straordinario previsto dall'art. 12 parte 1<sup>a</sup>.

Art. 4 - Ai predetti lavoratori assunti per un orario giornaliero rispettivamente di 9 e di 10 ore, viene corrisposta la seguente retribuzione giornaliera.

✓.

per orario di 9 ore: 8 ore intere e un ora al 50% di retribuzione della categoria nella quale il lavoratore è incasellato (paga di fatto, contingenza, rivalutazione, e eventuali incentivi ecc.)

per orario di 10 ore: 8 ore intere e 2 ore al 50% di retribuzione della categoria nella quale il lavoratore è incasellato (paga di fatto, contingenza, rivalutazione e eventuali incentivi, ecc.)

Eventuali ore di lavoro in più delle 9 o delle 10 ore, rispettivamente, verranno compensate, con le maggiorazioni di straordinario di cui all'art.12 parte 1<sup>a</sup>.

Nei riguardi dei lavoratori che nell'ambito di 9 o 10 ore di servizio giornaliero, svolgono con carattere di normalità un'attività equiparabile a 8 ore di attività, viene a cessare il particolare trattamento di cui al primo comma del presente articolo e si applica il trattamento normale vigente per gli operai di produzione con la corrispondenza delle maggiorazioni del lavoro straordinario di cui all'art.12 parte 1<sup>a</sup> per la nona e la decima ora.

I lavoratori che ritengono di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente comma faranno richiesta al datore di lavoro che venga loro riconosciute il corrispondente trattamento.

Per le eventuali contestazioni si seguirà la normale procedura restando inteso che, in ogni caso, la definizione della contestazione modificativa della situazione in atto sarà operante dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, con esclusione di qualsiasi applicazione retroattiva rispetto alla data suddetta.

Ai fini di tutti gli istituti contrattuali la retribuzione oraria si riceve dividendo la retribuzione giornaliera per 8½ in caso di orario giornaliero di 9 ore e per 9 in caso di orario giornaliero di 10 ore. Peraltro le ferie verranno retribuite con la retribuzione giornaliera.

Art. 5 - Ai lavoratori per i quali l'orario normale di lavoro è fissato in 9 o in 10 ore giornaliero, è garantita la continuità di questo orario e le eventuali modifiche a questo orario di lavoro debbono essere comunicate per iscritte con un mese di preavviso.

Durante il mese di preavviso, questi lavoratori viene corrisposta la stessa paga anche se viene ad essi fatte effettuare un orario in ferie.

Art. 6 - I lavoratori di cui all'art.1 sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:

Uomini

A. (corrispondente agli operai specializzati)- autisti esterni meccanici; metescafisti; infermieri patentati; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento) che eseguono lavori di riparazioni in dette cabine.

B. (corrispondente agli operai qualificati) - autisti non meccanici; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica che sono fuori dello stabilimento; infermieri auto-qualificati; addetti al servizio estinzioni incendi.

C. (corrispondente ai manovali specializzati)- tutti gli uomini di cui all'art. 1 non compresi nei raggruppamenti A e B.

Portieri: Guardiani diurni e notturni; fatterini; possono essere classificati nel raggruppamento B e nel raggruppamento C. Eventuali contestazioni riguardanti tale classificazione verranno esaminate tra la direzione e la Commissione Interna ed in caso di disaccordo verrà eseguita la procedura prevista nell'art. 10 (reclami e controversie) della parte e omme del contratto Nazionale 25.6.948.

Donne

D. (corrispondente alle donne di 1<sup>a</sup>) - infermiere patentate.

E. (corrispondente alle donne di 11<sup>a</sup>) tutte le altre donne addette alle mansioni indicate nell'art. 1.

Art. 7 - All'atto della assunzione o del passaggio ad mansioni discontinue l'azienda oltre a quanto previsto nell'art. 1 parte 1<sup>a</sup> deve cominciare per iscritto ai lavoratori di cui all'art. 1 della presenti norme l'orario normale di lavoro e la relativa paga giornaliera.

Art. 8 - In riferimento all'art. 24 - parte 1<sup>a</sup> - ai lavoratori chei debbono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.

Art. 9 - Fermo restando l'art. 11 - parte 3<sup>a</sup> omme - il presente accordo non modifica eventuali situazioni di diritto derivanti da accordi e regolamenti più favorevoli ai lavoratori.

Art. 10 - Per quante non previste nelle presenti norme integrative resta confermata la validità del contratto 25.6.948.

Art. 11 - Il presente accordo è corre dalla data della sua stipulazione e per quante riguarda la durata segue le sorti del contratto Nazionale 25.6.948.

Dichiarazione a verbale sull'art. 6

Con la norma di cui al comma 5 dell'art. 6, le parti non hanno inteso innervare nella situazione di fatto dei portieri, capi turno e fatterini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.

Roma 14 Luglio 1950.

Lette, confermate e sottoscritte.